

**TRIBUNALE DI VENEZIA****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA**

in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati:

Dott.ssa Lisa castagna	Presidente
Dott.ssa Alice Zorzi	Giudice
Dott. Tobia Aceto	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al **N. R.G. 11310/2019**, promosso con ricorso *ex art.* 35,
d.lgs. 25/2008 da:

, nata in NIGERIA il , C.F.:
, CUI , ID , rappresentata e difesa,
giusta procura in atti, dall'Avv. VIGATO EVA, presso il cui studio ha eletto
domicilio,

ricorrente

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
PADOVA**

resistente

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO - SEDE

interveniente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato l'08/11/2019, ha
impugnato il provvedimento emesso il 04/07/2019 e ritualmente notificato il
09/10/2019, con il quale la competente Commissione Territoriale le aveva negato
il riconoscimento della protezione internazionale e delle ulteriori forme
complementari di protezione. La Ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di
accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della protezione
sussidiaria e in subordine della protezione umanitaria.



La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio in data 12/06/2020, mediante il deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 24/02/2020 chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

In data 11/10/2021, si è tenuta udienza di comparizione delle parti *ex art. 35 bis*, co. 11, d.lgs. 25/2008 nel corso della quale la ricorrente è stata ascoltata dal Giudice onorario¹, il difensore ha chiesto un termine per la produzione di ulteriore documentazione e di eventuali note.

In data 28/02/2023 la ricorrente è stata nuovamente ascoltata dal Giudice relatore.

La causa è stata quindi riservata in decisione al Collegio all'esito del deposito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e tempestivamente depositate nel termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione del 03/10/2023.

FATTI DI CAUSA

Nel modello C3 compilato il 05/07/2018 la ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese il 04/08/2017, di essersi recata in Niger e Libia e di essere giunta in Italia il 27/04/2018.

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, in data 19/02/2019 e 03/07/2019, la richiedente, esprimendosi in lingua inglese, a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato:

- ♦ di essere nata nel villaggio di Ora in Ondo State in NIGERIA; di essere, quindi, cittadina nigeriana;
- ♦ di appartenere all'etnia yoruba;
- ♦ di essere di religione cristiana;
- ♦ di avere studiato per 8 anni;

¹ Occorre evidenziare come la circostanza che l'audizione del ricorrente sia stata effettuata da un Giudice onorario non determina alcuna nullità del procedimento, dal momento che, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. 116/2017, tale attività rientra tra i compiti delegabili al Giudice onorario, in considerazione dell'analogia con l'assunzione delle prove testimoniali e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta; inoltre, i giudizi materia di protezione internazionale non rientrano tra quelli che non possono essere assegnati ai Giudici onorari ai sensi dell'art. 11 d.lgs. cit. Sotto, altro profilo, non rileva che il Giudice onorario non faccia parte del Collegio giudicante, giacché il principio di immutabilità del Giudice opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione e non viene violato per il fatto che il Collegio, in tale momento, abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali; né può discorrersi di un illegittima subdelega da parte del Giudice togato a quello onorario, in considerazione del fatto che l'art. 3, co. 4 *bis*, d.l. 13/2017 prevede che il Giudice togato è "designato" alla trattazione della controversia e non "delegato" dal Collegio (cfr. Cass., Sez.Un., n. 5425/2021, che ha così definitivamente superato l'indirizzo contrario prospettato da Cass. n. 24362/2020, peraltro non condiviso con riguardo ad un precedente di questo Tribunale, da Cass. n. 29629/2020).



- ♦ di avere svolto l'attività di cuoca;
- ♦ che il proprio familiare ancora in vita, con il quale non è in contatto è il padre.

Quanto ai **motivi** per i quali la richiedente si era determinata ad **abbandonare il proprio Paese di origine**, dalla lettura del verbale di audizione è emerso quanto segue.

La donna, mentre lavorava come cuoca in un ristorante, conobbe un uomo e iniziò a frequentarlo. Dopo un iniziale periodo idilliaco, i due litigarono furiosamente quando lei scoprì la vera identità dell'uomo (appartenente a Boko Haram, assassino e terrorista). Nacque una colluttazione che provocò alla donna delle lesioni che fece medicare in ospedale.

Desiderosa di portare a termine la pericolosa relazione e terrorizzata dalle continue minacce di morte ricevute dall'uomo, la richiedente scappò a Lagos da un 'amica.

Su consiglio del di lei marito, decise di fuggire in Libia per sottrarsi alle angherie dell'uomo.

Quanto al **timore in caso di rimpatrio**, la richiedente ha riferito: *“di temere di essere trovata e uccisa dall'ex compagno”*.

La **Commissione Territoriale ha rigettato** la domanda di protezione internazionale, ritenendo insussistente tanto un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

All'udienze tenutesi in data 11/10/2021 e 28/02/2023 innanzi al Tribunale di Venezia, la ricorrente, nel rispondere alle domande a chiarimento della sua vicenda personale contrariamente a quanto riferito in sede amministrativa, a fondamento della domanda di protezione internazionale ha dichiarato quanto segue:

“Non confermo i motivi per cui ho lasciato la Nigeria: io lavoravo da una parrucchiera in Benin City ed una mia amica mi ha detto che una signora organizzava dei viaggi per l'Europa. Io non ho pagato per partire ma avrei dovuto pagare una volta iniziato a lavorare in Europa. Sono quindi partita per motivi economici.

In Libia sono rimasta 8 mesi e sono stata inserita in una connection house.

C'erano tre camere e per ogni camera c'erano 5 ragazze. Io non ho mai preso i soldi. Io non mi sono prostituita ma ero al bar della connection house.

Le altre ragazze invece erano costrette a prostituirsi e si lasciava la camera libera.



Un giorno gli asma boys sono arrivati ed hanno distrutto tutto. Noi siamo scappate in campagna.

La signora che gestiva la connection house ci ha portato alla spiaggia e poi siamo state imbarcate.

ADR. In commissione non ho detto il vero motivo perché avevo paura del rito jujù.

Il rito jujù l'ho prestato in Nigeria. Il Native doctor mi ha detto che se non avessi pagato i soldi del viaggio il rito jujù mi avrebbe ucciso.

ADR: non ho chiesto aiuto in Italia neppure all'avvocato perché avevo paura.

Attualmente non ho paura perché ho parlato con un pastore in Chiesa a Padova che mi ha incoraggiata”.

Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso *ex art.* 35 d.lgs. 25/2008 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione internazionale a norma del d.lgs. 251/2007, ovvero della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).

Inoltre, l'autorità giudiziaria adita non è vincolata ai motivi di ricorso ed è chiamata ad un completo riesame, nel merito, della domanda di protezione inizialmente inoltrata alla competente Commissione Territoriale, non in ragione del peculiare atteggiarsi del principio della domanda in questa tipologia di giudizio (cfr. Cass. n. 2875/2018), quanto piuttosto in virtù dell'inscindibile unità della domanda stessa, in tutte le sue possibili declinazioni da parte del nostro ordinamento.

Ne consegue che non è nella disponibilità del ricorrente limitarsi a chiedere alcuna soltanto delle forme di protezione internazionale contemplate dalla legge.

Va ulteriormente premesso che nell'ambito del giudizio *ex art.* 35 d.lgs. 25/2008 vige sì un regime dell'onere della prova attenuato, tuttavia, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine alla luce delle condizioni individuali del richiedente,



il quale è gravato pur sempre dall'onere di fornire dichiarazioni "pertinenti" (cfr. art. 3, co. 3, lett. *b*), d.lgs. 251/2007) rispetto al quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020). Secondo la CEDU, d'altro canto, grava in linea di principio sul richiedente l'onere di addurre concreti elementi a suffragio della domanda di protezione e di precisare le ragioni per cui un pericolo concreto ed attuale lo coinvolga direttamente (cfr. *J.K and Others v. Sweden* § 94). Ne consegue che il richiedente è tenuto a "sostanziare", il suo racconto, non potendosi limitare a fornire un resoconto generico, vago e stereotipato (cfr. *ibidem* § 96). È evidente, infatti, che il Giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel Paese di provenienza del ricorrente sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al suo rimpatrio, non può, al contrario, essere chiamato a supplire ad eventuali insufficienti allegazioni in fatto o a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui. Si rammenta, al riguardo, che la cooperazione con l'Autorità deputata all'istruzione del procedimento costituisce un preciso obbligo del richiedente. In questo senso, il c.d. "beneficio del dubbio" opera quando il richiedente abbia compiuto "ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda" e sia stata fornita "idonea motivazione" rispetto all'impossibilità di fornire tutti gli elementi pertinenti all'esame della domanda, che siano nella disponibilità dell'interessato (cfr. art. 3 co. 5 D.Lgs. n. 251/2007).

§ 1. Sullo *status* di rifugiato

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un **fondato timore di subire atti persecutori** come definiti all'art. 7 (atti, in sostanza, sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), **da parte dei soggetti indicati** all'art. 5 (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione), **per i motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (Motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche). Si richiede, quindi, la sussistenza di un legame causale tra i motivi individuati dalla legge e gli atti di persecuzione. Deve, infine, apparire **ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti menzionati all'art. 6** (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).



Nel caso di specie, alla richiedente va riconosciuto lo *status* di rifugiata in quanto vittima del fenomeno di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione.

Va premesso che la stessa, in sede amministrativa, ha allegato come motivo a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di essere perseguitata e uccisa dall'ex compagno appartenente al partito di Boko Haram.

Invece, davanti al Got e successivamente al giudice relatore, la stessa ha esposto, come si è visto, una vicenda di tutt'altro tenore.

In tale sede la donna ha dichiarato in maniera inequivoca di aver reso dichiarazioni non veritieri, davanti alla Commissione Territoriale, per il terrore di infrangere il rituale juju che aveva prestato in Nigeria² (cfr. pag. 1 del verbale di audizione davanti al Got *ADR. In commissione non ho detto il vero motivo perché avevo paura del rito jujù. Il rito jujù l'ho prestato in Nigeria. Il Native doctor mi ha detto che se non avessi pagato i soldi del viaggio il rito jujù mi avrebbe ucciso.*). Ha invece affermato di essere stata vittima di tratta e di aver contratto un ingente debito che deve restituire ancora oggi (cfr. pag. 3 del verbale di audizione: *Devi dei soldi a qualcuno? Quanti? Sì, 30.000 euro*).

Le rettifiche apportate alla vicenda in questione, possono senz'altro essere ritenute credibili in quanto hanno anche permesso di far emergere indici³ inequivoci del coinvolgimento della richiedente nel fenomeno della tratta e segnatamente: la giovane età della donna al momento della partenza, la presenza di una donna autorevole che le prospettò facili soluzioni per i suoi problemi, la prestazione di un giuramento, la contrazione di un debito con la promessa di restituirlo, la rotta migratoria, la permanenza in Libia con collocazione in una *connection house*, la richiesta di prostituirsi. Il giudice relatore in sede di audizione ha invitato la ricorrente a prendere contatti con l'Ente Anti-Tratta, al fine di approfondire la vicenda narrata e di ottenere adeguata tutela in caso di necessità.

La Relazione dell'Ente Anti-Tratta (Progetto Navigare) depositata in data 29/09/2023 ha confermato le dichiarazioni della richiedente ed il suo timore in caso di rimpatrio. Si riportano le conclusioni della relazione:

“Preso atto che la persona in oggetto dichiara di non essere sottoposta a condizioni attuali di sfruttamento e/o di pericolo in Italia, né esprimeva alcuna

² Sul punto le fonti: le vittime della tratta di esseri umani spesso esprimono la sensazione che il ritorno in Nigeria sia troppo pericoloso per il timore di ritorsioni da parte di trafficanti o madame. Hanno paura a causa del giuramento juju che hanno prestato e del debito residuo con i trafficanti (Cherti, M. et al., *Beyond Borders*, January 2013, p. 71; DIS, *Protection of victims of trafficking in Nigeria*, April 2008, pp. 23-28).

³ https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf



richiesta di aiuto in tal senso, non si è ritenuto opportuno proporre l'ingresso in un programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale così come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2016.

Avendo tuttavia raccolto elementi riconducibili ad un'esperienza di tratta e grave sfruttamento, e avendo rilevato una situazione di vulnerabilità, proponiamo di dare continuità al rapporto con il nostro Servizio, in accordo con la struttura di accoglienza, laddove il nostro supporto possa rivelarsi utile.

Taiye teme che un suo eventuale rientro in Nigeria potrebbe attivare dei meccanismi di ritorsione da parte della rete criminale nei suoi confronti, per non aver completato il pagamento del debito.”

In definitiva alla luce delle dichiarazioni rilasciate davanti al giudice relatore e della relazione dell'Ente Anti-Tratta, il Collegio non può escludere che la richiedente in caso rimpatrio in Nigeria potrebbe essere soggetta al rischio di re-trafficking all'interno di una rete criminale in quanto soggetto vulnerabile (donna sola, povera, madre di due figli minori nati in Italia) nonché vittima di stigmatizzazione per le stesse ragioni, anche in considerazione del fatto che non ha ancora terminato di pagare debito contratto (di circa 30.000,00 euro).

Le fonti consultate confermano la fondatezza e l'attualità di tale fattore di rischio: le donne trafficate che tornano o sono rimpatriate in Nigeria senza denaro sono accolte in modo molto diverso da quelle che tornano arricchite e in molti casi incontrano atteggiamenti negativi da parte della comunità. La stigmatizzazione sociale è forte anche quando le vittime tornano con problemi di salute (Cherti, M. e al., Beyond Borders, January 2013, pag. 71).

Un motivo di preoccupazione per le vittime che tornano in Nigeria è la mancanza di una rete sociale su cui poter contare: più a lungo la vittima ha vissuto in Europa, maggiore è la probabilità che tale rete manchi. Secondo molti, in Nigeria è impossibile superare le difficoltà senza una famiglia: «in Nigeria, senza la famiglia non si è niente». L'assistenza fornita dalle ONG non può sostituirsi alle reti sociali e le organizzazioni non possono seguire per sempre le vittime rimpatriate. Per alcune donne, una volta terminato il periodo in cui ricevono assistenza dalle ONG l'unica possibilità di guadagnarsi da vivere può essere la prostituzione (Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return, 2007, pag. 58, cfr. anche Safe Return, Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems, 2014, pag. 49).

Secondo lo studio del 2013 di Cherti et al., il ritorno in Nigeria è spesso molto rischioso per le vittime, che sono esposte al rischio di violenza o di re-trafficking. Lo stretto rapporto tra le vittime e i loro sfruttatori sembra creare difficoltà alle vittime, in particolare se il debito è ancora insoluto. Gli intervistati testimoniano



che i rimpatriati e i loro parenti sono stati minacciati, le loro case sono state bruciate e in alcuni casi familiari delle vittime sono stati uccisi (Cherti, M. et al., *Beyond Borders*, January 2013, p. 71).

Per alcune persone, il ritorno in Nigeria rappresenta un'opzione. Una ricerca condotta dall'Institute for Public Policy ha scoperto che il ritorno è spesso ad alto rischio. Ex vittime di tratta hanno affrontato una notevole vulnerabilità e, di conseguenza, hanno presentato un'intensa necessità di sostegno.

In termini di protezione fisica, le vittime sembrano essere in grave rischio di violenza o di re-trafficking. Lo stretto rapporto tra i trafficanti e la comunità da cui provengono le vittime di tratta o le loro famiglie sembra causare delle specifiche difficoltà. Ciò vale in particolare se la vittima o la sua famiglia è ancora percepita come schiava del debito nei confronti del trafficante.

Tra le persone intervistate nell'ambito della suddetta ricerca c'era una donna che dopo essere fuggita dalla servitù domestica ed essere tornata in Nigeria è stata trovata dalla rete dei trafficanti e la sua casa è stata incendiata. Un'altra "ha accettato" di tornare con un trafficante dopo che lei e la sua famiglia avevano ricevuto minacce tornando a casa. Molte delle persone intervistate erano consapevoli che dopo essersi sottratte alla loro situazione di tratta, la loro famiglia aveva ricevuto minacce. In alcuni casi, il trafficante ha ucciso i membri della famiglia della vittima (Institute for Public Policy Research (January 2013) *Beyond Borders: Human Trafficking from Nigeria to the UK* http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2013/01/nigeriatrafficking_Jan2013_10189.pdf?noredirect=1, p. 71).

Ragionevole appare anche il mancato ricorso alle autorità statali nigeriane da parte dell'odierna deducente in virtù della scarsa efficacia del loro operato nel contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani e nel favorire il rientro in patria delle donne trafficate⁴.

⁴ Nel corso della sua visita in Nigeria dal 3 al 10 settembre 2018, la Special Rapporteur sulla tratta di esseri umani, ed in particolare di donne e minori, pur plaudendo alle riforme legislative ed istituzionali intraprese dal Paese per contrastare il fenomeno della tratta, ha ribadito la necessità di rafforzarne l'attuazione e di stanziare ulteriori fondi all'agenzia istituita per la lotta alla tratta (National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons – NAPTIP). La Special Rapporteur ha evidenziato che, soprattutto nel contesto dei rimpatri forzati o volontari, occorre ideare delle misure di lungo termine che offrano (alle vittime di tratta) delle valide e concrete alternative e prevengano il rischio di re-trafficking.

Al fine di garantire l'effettivo empowerment economico delle vittime che rientrano in Nigeria, i partenariati con il settore privato rappresentano un'esperienza promettente, che potrebbe essere replicata su più ampia scala (HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): *Visit to Nigeria; Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children [A/HRC/41/46/Add.1]*, 16 April 2019

https://www.ecoi.net/en/file/local/2010691/a_hrc_41_46_add.1_E.pdf, p. 12).

La riabilitazione e il pieno reinserimento sociale delle vittime di tratta in Nigeria si sono dimostrati particolarmente impegnativi. Andrebbero attuati ulteriori sforzi congiunti per fornire a coloro che rientrano in Nigeria, ivi compresi i giovani uomini e le persone rimpatriate al di fuori della EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration, significative opportunità di lavoro, come una forma di



Per come spiegato le conseguenze a cui potrebbe andare incontro la richiedente in caso di rimpatrio integrano a pieno titolo un'ipotesi di persecuzione meritevole di tutela in quanto correlata a uno degli specifici motivi previsti dalla legge, segnatamente l'appartenenza ad un gruppo sociale della richiedente in quanto donna.

La domanda volta al riconoscimento dello *status* andrà quindi accolta.

§ 5. Sulle spese del giudizio

Le spese di lite vanno compensate considerata la peculiarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. **ACCERTA** e **DICHIARA** il diritto di (C.U.I.), allo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2, lett. e d.lgs. 251/2007;
2. **DICHIARA** assorbite le ulteriori domande;
3. **COMPENSA** le spese di lite;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del **05/10/2023**.

Il Presidente

Lisa Castagna

Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa Chiara Bivi.

prevenzione rispetto al rischio di re-trafficking (HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Visit to Nigeria; Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children [A/HRC/41/46/Add.1], 16 April 2019
https://www.ecoi.net/en/file/local/2010691/a_hrc_41_46_add.1_E.pdf, p.16).

